REGOLAMENTO (CE) N. 431/2003 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2003

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ([1]), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ([3]), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di saccarosio, se del caso maggiorato del tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito di un centesimo della restituzione alla produzione applicabile, ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ([4]), ai prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.

(4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base della restituzione deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

(5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitata ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento.

(6) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h), del suddetto regolamento esportati come tali. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) dello stesso paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95, mentre per i prodotti di cui alla lettera h) la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(7) Le restituzioni summenzionate devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.

(8) A norma dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento summenzionato può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.

(9) L'aumento rapido e sostanziale delle importazioni preferenziali di zucchero in provenienza dai paesi dei Balcani occidentali dall'inizio del 2001 e delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere marcatamente artificiale.

(10) Per evitare eventuali abusi, con la reimportazione nell'Unione europea di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di una restituzione all'esportazione, è opportuno non fissare una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali.

([1]) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
([2]) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
([3]) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
([4]) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

(11) Tenuto conto di quanto sopra, è opportuno fissare agli importi appropriati le restituzioni per i prodotti in questione.

(12) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,75 (1)
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,75 (1)
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	83,13 (2)
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4375 (3)
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,75 (1)
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4375 (3)
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4375 (3)
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4375 (3) (4)
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,75 (1)
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4375 (3)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

(1) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(2) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(3) L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(4) L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).